
COMUNE di LOVERE
(Provincia di Bergamo)

via G.Marconi n. 19

telefono 035-983623 telefax 035-983008

e-mail info@comune.lovere.bg.it

PREMESSA

Le lavorazioni previste sono le seguenti:

- Scavo di sbancamento non assistito;
- Sorveglianza archeologica a sbancamento meccanico;
- Scavo manuale condotto da n. 2 archeologi esperti con idonea attrezzatura;
- Scavo stratigrafico manuale di difficoltà medio-alta.

COMUNE di LOVERE
(Provincia di Bergamo)

via G.Marconi n. 19

telefono 035-983623 telefax 035-983008

e-mail info@comune.lovere.bg.it

LAVORI DI

ESECUZIONE SONDAGGI ARCHEOLOGICI FINALIZZATI ALLA

DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DELLA NECROPOLI

VIA MARTINOLI - LOVERE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e D.P.R 207/2010)

	<i>Euro</i>	
Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	56.215,03	+ IVA
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	2.192,60	+ IVA
Totale appalto	58.407,63	+ IVA

Somme a disposizione dell'amministrazione	41.592,37
---	-----------

Totale progetto	100.000,00
-----------------	------------

Il responsabile del servizio
Arch. Francesca Chierici

Il progettista
Arch. Marco Agliardi

Il responsabile del procedimento
Arch. Francesca Chierici

CAPO I – NORME TECNICO-AMMINISTRATIVE DELL'APPALTO

PARTE I – GENERALITÀ

- Art. 1** – Oggetto dell'appalto
- Art. 2** – Ammontare dell'opera
- Art. 3** – Modalità di stipulazione del contratto
- Art. 4** – Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili
- Art. 5** – Descrizione sommaria dei lavori
- Art. 6** – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

PARTE II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

- Art. 7** – Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 8** – Qualificazione categorie di lavoro
- Art. 9** – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
- Art. 10** – Domicilio dell'appaltatore
- Art. 11** – Indicazione delle persone che possono riscuotere
- Art. 12** – Rappresentante tecnico dell'impresa
- Art. 13** – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

PARTE III – GARANZIE

- Art. 14** – Cauzione provvisoria
- Art. 15** – Cauzione definitiva
- Art. 16** – Riduzione delle garanzie
- Art. 17** – Copertura assicurativa a carico dell'impresa

PARTE IV – ESECUZIONE DEI LAVORI

- Art. 18** – Consegna ed inizio lavori
- Art. 19** – Tempo utile per l'ultimazione dei lavori
- Art. 20** – Sospensioni e proroghe
- Art. 21** – Penali
- Art. 22** – Danni di forza maggiore
- Art. 23** – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
- Art. 24** – Eccezioni dell'appaltatore
- Art. 25** – Elenco degli addetti da utilizzare per opere specialistiche
- Art. 26** – Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori
- Art. 27** – Inderogabilità dei termini di esecuzione

PARTE V – DISCIPLINA ECONOMICA

- Art. 28 – Pagamenti in acconto
- Art. 29 – Conto finale e pagamenti a saldo
- Art. 30 – Ritardo nella contabilizzazione, e nei pagamenti
- Art. 31 – Revisione prezzi e prezzo chiuso
- Art. 32 – Disposizioni relative ai prezzi di elenco – invariabilità dei prezzi
- Art. 33 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

PARTE VI – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

- Art. 34 – Direzione dei lavori
- Art. 35 – Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione
- Art. 36 – Proprietà degli oggetti trovati – rinvenimenti
- Art. 37 – Varianti
- Art. 38 – Varianti per errori od omissioni progettuali
- Art. 39 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

PARTE VII – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

- Art. 40 – Subappalto
- Art. 41 – Responsabilità in materia di subappalto
- Art. 42 – Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti

PARTE VIII – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

- Art. 43 – Controversie
- Art. 44 – Termini per il pagamento delle somme contestate
- Art. 45 – Contratti collettivi e prescrizioni sulla manodopera
- Art. 46 – Risoluzione del contratto
- Art. 47 – Recesso dal contratto

PARTE IX – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

- Art. 48 – Ultimazione dei lavori
- Art. 49 – Conto finale
- Art. 50 – Presa in consegna dei lavori ultimati
- Art. 51 – Collaudo

PARTE X – NORME FINALI

- Art. 52 – Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore – responsabilità dell'appaltatore
- Art. 53 – Obblighi particolari a carico dell'appaltatore
- Art. 54 – Custodia del cantiere
- Art. 55 – Cartello di cantiere
- Art. 56 – Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori
- Art. 57 – Piano di qualità

PARTE XI – DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Art. 58** – Norme di sicurezza generali
- Art. 59** – Sicurezza sul luogo di lavoro
- Art. 60** – Piani di sicurezza
- Art. 61** – Piano operativo di sicurezza
- Art. 62** – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

CAPO II – NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

- Art. 1** – Lavori a misura
- Art. 2** – Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

CAPO III - I MODI DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

- Art. 1** – Scavi archeologici
- Art. 2** – Direzione lavori e Direzione Scientifica

CAPITOLO I OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1- Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le opere, somministrazioni, prestazioni e collocamento in opera di materiali, impianti e manufatti necessarie per i lavori di esecuzione di "Scavi archeologici per sondaggi finalizzati alla definizione del perimetro della necropoli presente in via Martinoli zona campo sportivo Oratorio".

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento ammonta a € 58.407,63 ed è definito come segue:

Tabella A

Lavori per scavo di sbancamento non assistito	€ 16.584,15
Sorveglianza archeologica a sbancamento meccanico (2 archeologi)	€ 4.730,88
Scavo manuale condotto da archeologo eseguito con mezzi manuali	€ 4.180,00
Scavo stratigrafico manuale di difficoltà medio-alta	€ 30.720,00
Totale	€ 56.215,03

Tabella B

Oneri della sicurezza	€ 2.192,60
Totale generale	€ 58.407,63

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi del D.P.R. 207/2010.

L'importo del contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione, per la parte di lavori previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di legge e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, un quinto del prezzo complessivo convenuto dal Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici. Le voci dell'elenco prezzi saranno le uniche alle quali l'Appaltatore dovrà fare rimando nelle proprie valutazioni tecniche ed economiche.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta del presente capitolato, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari,

allegati al presente Capitolato Speciale. Il suddetto importo verrà corrisposto in proporzione dell'avanzamento dei lavori per la parte computata a corpo, mentre per quanto indicato a misura verrà corrisposto secondo le quantità effettivamente eseguite in occasione delle varie misurazioni. Il ribasso percentuale proposto dall'impresa al momento della gara sarà applicato a tutti i prezzi unitari in elenco. I prezzi così ribassati rappresenteranno i prezzi contrattuali da attribuire alle singole quantità realizzate.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili

Ai sensi del D.P.R. n. 34 del 25 gennaio 2000 e in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali **i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere di Scavi Archeologici «OS25.»⁽ⁱ⁾**.

Ai sensi del D.P.R. 207/2010, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente con i relativi importi sono scorporabili e, a scelta dell'impresa appaltatrice, subappaltabili, alle condizioni di legge e delle prescrizioni indicate nel seguente capitolato speciale.

Sarà sempre necessaria la qualificazione nella categoria di riferimento, a prescindere dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati assume nell'appalto complessivo.

Ad eccezione di quanto specificato al comma precedente, i lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, con importo inferiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera ovvero di importo inferiore a 150.000,00 euro, potranno essere eseguiti direttamente dall'impresa aggiudicatrice (in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara) che potrà compire, anche se non in possesso delle relative qualificazioni, tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro oppure, farle realizzare per intero da un'impresa sub-appaltatrice qualora siano state indicate come sub-appaltabili in sede di offerta. È inteso che l'impresa sub-appaltatrice dovrà possedere i requisiti di legge.

Art. 5 - Designazione sommaria delle opere

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Scientifica (DS) dei Lavori:

- Scavo di sbancamento non assistito;

- Sorveglianza archeologica a sbancamento meccanico;
- Scavo manuale condotto da n. 2 archeologi esperti con idonea attrezzatura;
- Scavo stratigrafico manuale di difficoltà medio-alta.

L' elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di opere e lavori.

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile

PARTE II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7- Documenti che faranno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
- b) il presente capitolato speciale d'appalto con annessa descrizione dell' intervento;
- c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, la relazione tecnica e la relazione storico artistica.
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) il quadro economico;
- f) il piano di sicurezza e di coordinamento ;
- g) il cronoprogramma dei lavori.
- h) ulteriori grafici, che verranno consegnati in corso d'opera, nell'ordine e nei tempi definiti dalla Direzione dei Lavori.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei Contratti;
- il regolamento generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
- il D.P.R. del 25/1/2000 n. 34;
- il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;

Art. 8 - Qualificazione categorie di lavoro

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione per le seguenti categorie :

OS25 – Scavi Archeologici

Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti (nazionali, regionali, provinciali e comunali) e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, e quelli riguardanti in particolare, i beni culturali ed ambientali sia la normativa tecnica redatta dal CNR, dall'UNI dall'UNICHIM, e dalla commissione tecnica NorMaL anche se non espressamente richiamati nel presente capitolato. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente capitolato dichiara di accettare tutte le norme che regolano il presente appalto e quelle del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. Con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara altresì di possedere i mezzi necessari per l'esecuzione delle opere a perfetta regola d'arte con le più aggiornate tecniche d'intervento. Nell'accettare i lavori indicati nell'art. 5 ("descrizione sommaria dei lavori") del presente capitolato l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna:

- di aver preso piena conoscenza delle opere da eseguire, di aver eseguito il sopralluogo degli immobili ovvero dei siti oggetto di intervento e di avere accertato le condizioni sia dei corpi di fabbrica sia degli impianti;
- di aver valutato le condizioni di viabilità e di accesso;
- di avere stimato, nella formulazione dell'offerta, tutte le circostanze e i fattori che potrebbero, in qualche misura, influire sulla determinazione dei costi sia della manodopera sia delle forniture e dei noleggi;
- di aver accuratamente esaminato tutte le condizioni del presente capitolato speciale di appalto, gli elaborati progettuali, la documentazione allegata e tutto quanto fornito dalla stazione appaltante al fine di valutare l'appalto in questione;
- di avere valutato adeguati e sufficienti i tempi del programma dei lavori tenendo conto anche di eventuali condizioni climatiche avverse.

Art. 10 – Domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore eleggerà domicilio Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00 .

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto fatte dalla D.L. o da dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio sopra citato.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

Art. 11 – Indicazione delle persone che possono riscuotere

I pagamenti a favore dell'appaltatore (ai sensi dell'art. 3 del Cap. Gen. n. 145/00), saranno eseguiti presso il domicilio legale citato all'articolo 11 ("domicilio dell'appaltatore"), con le seguenti modalità:

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Cap. Gen. n. 145/00, l'appaltatore indicherà le generalità delle persone riconosciute dalla stazione appaltante ed autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo.

La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

Art. 12 – Rappresentante tecnico dell'impresa

Nel caso in cui l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, dovrà depositare presso la stazione appaltante (entro 10 giorni dalla consegna dei lavori), ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Cap. Gen. n. 145/00, il mandato conferito con atto pubblico (entro 10 giorni dalla consegna dei lavori) a persona fornita dei requisiti tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma di contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Tale persona potrà essere sostituita su richiesta motivata della stazione appaltante. L'appaltatore o il suo rappresentante dovrà, per tutta la durata del cantiere, assicurare la presenza sul luogo del lavoro.

Nel caso in cui l'appaltatore non conduca direttamente i lavori la direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'impresa o da altro tecnico iscritto all'albo professionale, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione della persona di cui la comma 1 deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante e deve, inoltre, essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

L'Impresa è tenuta a sostituire il Direttore Tecnico, il rappresentante legale ed il Capo cantiere su richiesta della stazione appaltante o della DL.

Art. 13 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegate allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, dovranno essere applicati rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del Cap. Gen. n. 145/00.

Prima di compiere l'approvvigionamento in cantiere, di ogni tipo di materiale che l'Appaltatore intenderà impiegare, dovrà essere presentata alla D.L. una campionatura: l'accettazione del materiale sarà subordinata al giudizio positivo della stessa D.L. Anche se non espressamente menzionate, nel presente capitolato speciale di appalto dovranno essere osservate, tutte le norme tecniche nazionali (UNI, UNI EN, UNICHIM, CNR, CEI, raccomandazioni NorMaL) e regionali vigenti al momento dell'appalto. Resta bene inteso che, in caso di difficoltà interpretative o difformità tra norme che regolano il medesimo argomento, sarà riservato compito della D.L. indicare i criteri da seguire.

Nel caso in cui le voci di elenco indichino il nome di uno specifico prodotto ovvero della ditta produttrice, simili indicazioni dovranno essere recepite come esemplificative delle qualità specifiche richieste per quel determinato prodotto e come tali, non dovranno, pertanto, essere interpretate come dato discriminante nei confronti di prodotti similari presenti sul mercato dotati di caratteristiche tecniche equivalenti e che, per questo, la ditta appaltatrice potrà liberamente proporre alla D.L.

PARTE III – GARANZIE

Art. 14 - Cauzione provvisoria

A norma di legge è richiesta una cauzione provvisoria di **€1124.30**, pari al 2% dell'importo posto a base d'asta, da prestare al momento della partecipazione alla gara. La cauzione ha validità 180 giorni dalla data dell'offerta.

La cauzione copre l'eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi del vigente regolamento 207/2010, la suddetta cauzione potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazioni Appaltanti. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Art. 15 - Cauzione definitiva

Ai sensi della vigente normativa è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la revoca dell'affidamento con la conseguente acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fidejussoria dovrà essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori e in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. (specificare l'istituto di credito o la società assicurativa)

La garanzia fidejussoria prestata sarà progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante il SAL o analogo documento, pari al 50% dell'importo contrattuale. Una volta raggiunto tale valore la cauzione sarà svincolata in ragione del 50% dell'ammontare garantito, per poi procedere allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell'ammontare iniziale non appena sia raggiunto ogni ulteriore 10% di importo dei lavori eseguiti. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in

cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avverrà con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

Nei casi di cui al comma 4 la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto "quinto d'obbligo" e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l'accettazione da parte dell'appaltatore, la medesima garanzia potrà essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all'aumento o alla diminuzione dell'importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d'obbligo.

Art. 16 - Riduzione delle garanzie

L'importo della cauzione provvisoria del presente capitolato è ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.

Sempre per la medesima disposizione normativa, l'importo della garanzia fidejussoria del presente capitolato sarà ridotto al 50% per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

Art. 17 - Copertura assicurativa a carico dell'impresa

L'appaltatore è obbligato a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. Nel caso specifico di lavori di manutenzione, restauro architettonico e/o archeologico, recupero e conservazione dell'edilizia storica, che coinvolgono in

tutto o in parte manufatti immobili ovvero impianti preesistenti, la somma assicurata dovrà comprendere, anche l'importo del valore delle suddette preesistenze.

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 125 D.P.R. 207/10, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.03.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

1) La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, così quantificate:

A) Partita 1 - Opere - importo di contratto maggiorato dell'IVA (base d'asta € 70'673.23)

B) Partita 2 - Opere preesistenti - per € 429'326.77

2) La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 così come previsto dal comma 2 dell'art. 125 del D.P.R. 207/10.

Il contraente dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa dovrà prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:

a) la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere (compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere) causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

b) la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del codice civile;

per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

c) la copertura dei danni che l'appaltatore dovrà risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

d) l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Tale polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi dovrà essere stipulata per una somma assicurativa non inferiore ad **€500.000,00**

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa non comporta l'inefficacia della garanzia.

La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo copriranno senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Per i lavori di importo superiore a quello determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici l'appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, anche a copertura degli eventi di cui all'art.1669 del codice civile.

PARTE IV – ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 18 - Consegna ed inizio lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell'articolo 153, commi 1 e 4, del regolamento; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante (se non ne è già in possesso), prima dell'inizio dei lavori:

- la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile di Brescia ove dovuta;
- dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
- iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 di macchine, attrezzature ed opere provvisorie;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
- nomina del RSPP, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
- nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

- attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008;
- elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza e relativa idoneità sanitaria prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008. L'elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008;
- copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l'effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all'elenco richiesto;
- copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto all'obbligo di comunicare al Centro per l'Impiego competente la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal Decreto 30/10/2007. La comunicazione deve essere assolta almeno il giorno prima della assunzione;
- copia del registro infortuni;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui ha sede la ditta.

Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

L'obbligo di trasmissione di cui al precedente comma 4 del presente articolo si considera adempiuto anche tenendo conto dei documenti contenuti nel Piano operativo di sicurezza di cui al successivo art. 61.

Art. 19 - Termine per ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in mesi 6 (sei) decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto dalla stazione Appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 20 - Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.

Si applicano l'articolo 132, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 163/2006 e per quanto compatibili l'art. 158 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d'appalto.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal responsabile del procedimento, acquisito il parere del direttore dei lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se lo stesso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

I verbali di sospensione lavori, ordinate con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Le proroghe potranno essere concesse nel rispetto dell'art. 26 del D.M. 145/2000.

Le sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavori.

Art. 21 - Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari ad euro **58,00** (1 per mille sull'importo contrattuale); per i lavori dove è prevista dal progetto l'esecuzione articolata in più parti frazionate e autonome, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali di cui al comma) si applicano ai rispettivi importi.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l'atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 18 comma 3;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui al successivo art. 15.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 15.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo

superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 17, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 22 - Danni di forza maggiore

I danni di forza maggiore (ossia quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e nei confronti dei quali l'appaltatore non ha trascurato le ordinarie precauzioni) dovranno essere denunciati dall'Appaltatore per iscritto, a pena di decadenza, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla data di avvenuta calamità (art. 20, comma 1, Cap. Gen. 145/00) e accertati in contraddittorio dalla D.L. che dovrà redigere apposito verbale. Resta escluso qualsivoglia risarcimento per perdite o danneggiamento di materiali non ancora posti in opera o di opere non ancora completamente terminate.

Nessun risarcimento sarà elargito nel caso in cui il danno sia riconducibile all'incuria dell'Appaltatore che in ogni caso, ha il compito di predisporre tutte le precauzioni necessarie onde evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose (art. 20, comma, 3 Cap. Gen. 145/00).

Art .23 - Programma esecutivo dei lavori dell' appaltatore e cronoprogramma

Prima dell'inizio dei lavori ai sensi del comma 10 dell'art. 43 D.P.R. 207/10, l'appaltatore predispose e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempienze o ritardi della Stazione committente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del programma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale programma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal responsabile del procedimento.

In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l'articolo 133 del regolamento generale.

Art. 24- Eccezioni dell'appaltatore

Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga che quanto disposto e prescritto dalla D.L. sia non conforme ai patti contrattuali o le modalità e gli oneri, connessi all'esecuzione dei lavori risultino più gravosi di quelli prescritti dal presente capitolato speciale di appalto per cui si renda necessario concordare nuovi prezzi o il pagamento di un particolare compenso dovrà, prima di eseguire l'ordine di servizio disposto per i lavori in questione, far presente le proprie riserve seguendo quanto previsto dalla vigente normativa. Resta bene inteso che le eventuali richieste postume non saranno accolte così come eventuali riserve non avranno nessun effetto.

Art. 25 - Elenco degli addetti da utilizzare per opere specialistiche

Nei casi in cui l'appalto riguardi, nella sua totalità o anche solo in parte, opere specialistiche indirizzate a beni immobili di particolare e riconosciuto valore storico posti sotto tutela, l'appaltatore dovrà fornire, previa richiesta della stazione appaltante, l'elenco completo dei prestatori d'opera, dei tecnici e dei consulenti prescelti a cui affidare l'esecuzione dei lavori, correlato da relativa documentazione inerente le specifiche competenze professionali. L'affidamento dei lavori dipenderà dall'accettazione delle maestranze, sia da parte della stazione appaltante che dagli organi preposti alla tutela del bene in oggetto. L'appaltatore, in corso d'opera, potrà sostituire gli addetti solo dietro specifica autorizzazione della stazione appaltante.

Art. 26 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

Il programma dei lavori e l'ordine di esecuzione dei medesimi sarà definito dalla Sovrintendenza beni archeologici. La direzione lavori, recepite le indicazioni, si avvarrà della presenza a degli archeologi di riferimento in cantiere affinché controllino il rispetto delle prescrizioni dettate in merito alla conduzione dei lavori.

Art. 27 Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal responsabile del procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate nell'allegato I del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 in attesa dell'emanazione di apposito Decreto Ministeriale.

PARTE V – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 28 - Pagamenti in acconto

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore a Euro **15.000,00 (lettere quindicimila)**.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il" con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Ai sensi dell'art. 35, comma 32, della legge 04.08.2006 n. 248 e dell'art. 48-bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602 come introdotto dall'art. 2, comma 9 della L. 24.12.2006 n. 286 e dell'art. 118, commi 3 e 6 del Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- all'acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell'affidatario dei lavori e degli eventuali subappaltatori;

- all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18.01.2008, n. 40; in caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per il territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;

- qualora l'appaltatore si sia avvalso del subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente. I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 95% del conto finale. L'ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1.

Art. 29 - Conto finale e pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 47 comma 2.

La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve essere conforme allo schema tipo 1.4 del D.M. 12.03.2004, n. 123. L'importo assicurato deve essere conforme a quanto previsto dal comma 3 art. 124 del Regolamento.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Al pagamento della rata di saldo si applicano le condizioni di cui all'art. 28, comma 6 del presente capitolato.

Art. 30 - Ritardo nella contabilizzazione, e nei pagamenti

Non saranno dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, saranno dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla vigente normativa.

Non saranno dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine, nel caso di mancato pagamento da parte della stazione appaltante, saranno dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spetterà all'appaltatore gli interessi di mora.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.

È facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la stazione appaltante non provvederà contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'art. 26, comma 1, della legge n. 109/94.

Non saranno dovuti interessi per i primi 90 (novanta) giorni intercorsi tra l'emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine, nel caso di mancato pagamento da parte della stazione appaltante, saranno dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo ultimo termine spetteranno all'appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.

Art. 31 - Revisione prezzi e prezzo chiuso

Ai sensi dell'articolo dell'art. 133, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto espressamente previsto, per i prezzi di singoli materiali, dall'art. 133, commi 4 – 5 – 6 – 7, del

D.Lgs. 163/2006, nel caso in cui gli stessi subiscano variazioni in aumento o diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero competente nell'anno di presentazione dell'offerta.

Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Per i lavori la cui durata prevista è superiore a 2 anni, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 32 - Disposizioni relative ai prezzi di elenco - Invariabilità dei prezzi

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono comprensivi:

- a) per i materiali pronti all'uso a piè d'opera in qualsiasi parte del cantiere: ogni spesa per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc.
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) per i lavori a misura: tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili; però l'Amministrazione si riserva la facoltà di rivedere e modificare i prezzi di appalto alle condizioni e nei limiti di cui alle disposizioni legislative vigenti all'atto dell'aggiudicazione.

Art. 33 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

PARTE VI – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 34 - Direzione dei lavori

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, l'Amministrazione istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicate all'appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.

L'ordine di servizio dovrà necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.

Art. 35 - Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni possono:

- restare in proprietà dell'Amministrazione (ai sensi del comma 1 dell'art. 36 del Cap. Gen. n. 145/00)
- essere ceduti all'Appaltatore (ai sensi del comma 3 dell'art. 36 del Cap. Gen. n. 145/00)

Nel primo caso i materiali provenienti da scavi e demolizioni, di proprietà dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del Cap. Gen. n. 145/00, saranno trasportati e regolarmente accatastati dall'appaltatore. L'appaltatore s'intende compensato di detta operazione coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.

Nel secondo caso, invece, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito sarà dedotto dall'importo netto dei lavori salvo che la deduzione non sia già stata fatta nella determinazione dei prezzi

Art. 36 - Proprietà degli oggetti trovati - Rinvenimenti

Tutti gli oggetti mobili ed immobili di valore storico, archeologico, artistico inclusi i frammenti rinvenuti casualmente durante la realizzazione di lavorazioni previste, dovranno essere consegnati dall'appaltatore alla stazione appaltante. L'appaltatore dovrà tempestivamente informare la D.L. e allo stesso tempo, in funzione di quanto espressamente autorizzato dalla stessa D.L. e dagli organi

preposti alla tutela dei beni storici-architettonici ed archeologici dovrà depositare gli oggetti mobili in idonei locali e provvedere all'adeguata protezione di quanto non risulterà possibile rimuovere.

L'appaltatore non potrà alterare quanto ritrovato né demolirlo né rimuoverlo senza specifica autorizzazione della stazione appaltante

Art. 37 - Varianti

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per ciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto e dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del regolamento generale.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e/o alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Salvo il caso di cui al comma 4, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, la variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 40, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui all'art. 41.

Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, la

variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore lavori o dal responsabile del procedimento, l'adeguamento del piano sostitutivo di sicurezza, oppure la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 131, comma 2 lettera a) del Codice dei contratti, all'art. 100 del decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 90, comma 5, del citato decreto n. 81 del 2008.

Art. 38 – Varianti per errori od omissioni progettuali

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato anche l'appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

Art. 39 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le varianti dovranno essere valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui l'elenco di progetto non li preveda, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, ricavandoli mediante comparazione con quelli di fornitura, prestazioni e lavori simili già inclusi nel contratto o, nel caso in cui ciò non risultasse possibile, deducendoli totalmente o parzialmente da nuove analisi basate sui listini prezzi in vigore alla data dell'offerta, emessi da enti ed organizzazioni ufficialmente riconosciuti ed accettati dall'ente appaltante. In assenza di listini, le analisi indirizzate alla formazione dei nuovi prezzi dovranno basarsi sui costi di mercato in contraddittorio. L'ente appaltante, potrà pertanto, riservarsi il diritto di indagini, verifiche ed accettazioni.

I lavori ordinati per scritto dalla D.L. ed eseguiti in aggiunta o variante a quelli previsti dal progetto verranno valutati con l'applicazione dei prezzi della lista delle categorie di lavoro allegata al contratto.

Nei casi in cui le opere prescritte non saranno previste nell'elenco di progetto, l'Appaltatore, prima della loro eventuale esecuzione, dovrà per tempo comunicare alla D.L. l'esigenza di ricorrere alla definizione di nuovi prezzi presentando, per questo, una richiesta scritta munita delle analisi e dei dati utili al fine della determinazione dei prezzi. La D.L. non prenderà in considerazione richieste relative alla possibilità di concordare nuovi prezzi inerenti materiali o forniture già ordinati dall'Impresa e/o opere già in corso o concluse.

Nel caso di mancata formazione di nuovi prezzi, l'Appaltatore avrà, in ogni caso, l'obbligo di realizzare i lavori e le forniture prescritte dall'ente appaltante; in questo caso la D.L. avrà il compito di contabilizzare tali opere in relazione ai prezzi soggettivamente ritenuti giusti; in assenza di riserve da parte dell'Appaltatore negli atti contabili nei modi previsti dal regolamento di attuazione della legge 109/94, i prezzi s'intenderanno definitivamente accettati.

PARTE VII – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 40 - Subappalto

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.

Per quanto concerne la categoria o le categorie prevalenti la quota parte subappaltabile, dovrà essere in ogni caso non superiore al 30%, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente; i lavori delle categorie diverse da quella prevalente potranno essere subappaltati o affidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) l'appaltatore dovrà indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intenderà subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b) l'appaltatore provvederà al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate e unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
- c) l'appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetterà, altresì, alla stessa stazione appaltante, la certificazione che attesta l'iscrizione del subappaltatore all'Albo nazionale costruttori per le categorie e le classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero risulta in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo il caso in cui, secondo la legislazione vigente, sia sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato o agricoltura.
- d) Non dovranno sussistere, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dalla vigente normativa; a tale scopo qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a 154.937,07 euro, l'appaltatore dovrà produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste,

con le modalità previste dalla legge attuale; resta fermo che il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni in materia di fenomeni mafiosi o di delinquenza organizzata.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo dovranno essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione dovrà essere rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per non più di 30 (trenta) giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intenderà concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'intera opera o a 100.000 euro il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di 15 (quindici) giorni.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporterà i seguenti obblighi:

- a) l'appaltatore dovrà praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere dovranno essere indicati, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi degli estremi relativi ai requisiti di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo.
- c) le imprese subappaltatrici dovranno osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgeranno i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, dovranno poi trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; dovranno altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Le presenti disposizioni dovranno essere applicate anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari di lavori pubblici.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo

superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non potranno essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non potrà subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, potrà avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. (solo nel caso in cui nell'oggetto dell'appalto rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali e una o più di tali opere superi in valore il 15% dell'importo totale dei lavori)

Se una o più d'una delle lavorazioni relative a strutture, impianti ed opere speciali, dovesse superare in valore il 15% dell'importo totale dei lavori, le stesse non potranno essere affidate in subappalto e dovranno essere eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari.

Nei casi di cui al comma precedente, i soggetti che non risultino in grado di realizzare le predette componenti saranno tenuti a costituire, ai sensi della normativa vigente, associazioni temporanee di tipo verticale.

Art. 41 - Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

La D.L. e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, dovranno provvedere a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

Art. 42 - Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti

La Stazione appaltante dovrà provvedere a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi; l'aggiudicatario sarà obbligato a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

(in alternativa, se nel bando l'amministrazione o l'ente appaltante dichiara che è fatto obbligo all'appaltatore provvedere ai suddetti pagamenti)

Qualora la stazione appaltante non provvedesse al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, l'appaltatore sarà obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

(in entrambi i casi di cui sopra)

Nei casi in cui l'ente appaltante imponesse all'appaltatore che nei contratti derivati siano rispettate le condizioni e i termini del contratto principale, l'applicabilità delle clausole dell'appalto principale al contratto di subappalto è automatica e gli eventuali interessi da ritardato pagamento del subappaltatore si calcolano secondo quanto disposto dagli articoli 29 e 30 del Cap. Gen. n. 145/00. In caso contrario, si prevede un termine di trenta giorni per il pagamento.

PARTE VIII - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 43 - Controversie

Qualora in corso d'opera o in fase di approvazione del collaudo, le riserve iscritte sui documenti contabili superino il limite del 10% dell'importo contrattuale, il responsabile unico del procedimento avrà facoltà di decidere se promuovere la costituzione di un'apposita commissione, di cui potrà, volendo, far parte, affinché questa, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito dell'organo di collaudo, formuli, entro 90 (novanta) giorni dall'apposizione dell'ultima riserva o dalla data di ricevimento del certificato di collaudo una proposta motivata di accordo bonario oppure, acquisite le suddette relazioni, formulare lui stesso proposta motivata di accordo bonario.

Nel caso in cui le riserve iscritte agli atti contabili non superino il 10% dell'importo contrattuale saranno soggette alla procedura di risoluzione amministrativa delle riserve.

Art. 44 - Termini per il pagamento delle somme contestate

Il pagamento delle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo bonario ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. Decorso tale termine, spettano all'appaltatore gli interessi al tasso legale.

Art. 45 - Contratti collettivi e prescrizioni sulla manodopera

L'appaltatore sarà tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia nonché, eventualmente, quelli entrati in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, l'appaltatore sarà tenuto ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- i suddetti obblighi lo vincoleranno anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- sarà responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei

casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esimerà l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

– sarà obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima dovrà comunicare all'appaltatore l'inadempienza accertata e potrà procedere a una detrazione del ... %17 sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante potrà pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si impegnerà ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso. L'impresa si impegnerà, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgeranno i lavori anzidetti. L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non risulti aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'impresa sarà responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme, specificate, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esimerà l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese:

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura, anche in opera, di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro, non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

Art. 46 - Risoluzione del contratto

La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto n. 81 del 2008 o dei piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato

speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatte all'impresa dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;

l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'ASL, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del decreto n. 81 del 2008.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di

ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 47 - Recesso dal contratto

Ai sensi dell'art. 122 del Reg. n. 554/99, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre il decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere eseguite è dato dalla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

PARTE IX – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 48 - Ultimazione dei lavori

Ai sensi del D.P.R. 207/2010, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, dovrà essere comunicata, per iscritto, dall'appaltatore al direttore dei lavori; quest'ultimo procederà subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'appaltatore e dovrà rilasciare, senza alcun ritardo, il certificato, in doppio esemplare, attestante l'avvenuta ultimazione.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, potranno essere rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori, nell'effettuare le suddette constatazioni, dovrà fare riferimento alla finalità dell'opera, nel senso che considererà la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell'opera stessa.

Il certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all'impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, per come accertate dal direttore dei lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l'appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diverrà inefficace ed occorrerà redigerne uno nuovo che accerti l'avvenuto completamento.

Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, verrà applicata la penale di cui all'art. 21 ("penali") del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore potrà chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei casi di cui all'art. 22, comma 4, del Cap. Gen. n. 145/00. Detto provvedimento potrà essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, dovrà essere valutato se quest'ultima è sproporzionata rispetto all'interesse della stazione appaltante.

L'appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorrerà il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cesserà con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

Art. 49 - Conto finale

Ai sensi del D.P.R. 207/2010, il conto finale dovrà essere compilato entro 90 (novanta) giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento sottoporrà il conto finale all'Appaltatore per la firma che dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni; nel caso in cui l'Appaltatore non firmasse il conto finale nel termine stabilito, o se lo sottoscrivesse senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale potrà essere ritenuto come da lui definitivamente accettato.

Art. 50 - Presa in consegna dei lavori ultimati

Ai sensi del D.P.R.207/2010, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna, parzialmente o totalmente, le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo ovvero, nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui all'articolo precedente.

Qualora la Stazione appaltante si avvallesse di tale facoltà (comunicata all'appaltatore per iscritto), lo stesso appaltatore non potrà opporvisi per alcun motivo, né potrà reclamare compensi di sorta. Egli potrà però chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa in consegna anticipata non inciderà sul giudizio definitivo emesso nei riguardi del lavoro e su tutte le relative questioni che potrebbero sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avverrà nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non potrà reclamare la consegna e sarà altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

Art. 51 - Collaudo

Ai sensi della vigente normativa, le operazioni di collaudo e l'emissione del relativo certificato devono eseguirsi entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori.

Ai sensi del D.P.R. 207/2010, le operazioni di collaudo e l'emissione del relativo certificato dovranno essere eseguiti entro 12 (dodici) mesi dall'ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo avrà inizialmente carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo solo decorsi 2 anni dalla sua emissione; decorso tale termine il collaudo si intenderà tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del medesimo termine.

L'approvazione del collaudo non comporta lo scioglimento dell'appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diverrà definitivo. L'appaltatore è, pertanto, tenuto, nei 2 (due) anni, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo.

PARTE X - NORME FINALI

Art. 52 - Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore - Responsabilità dell'appaltatore

Oltre gli oneri di cui al Cap. Gen. n. 145/00, al D.P.R.207/2010 e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- 1) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non dovrà dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile;
- 2) i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, compresi i ponteggi e le palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private;
- 3) la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico (in questo ultimo caso l'eventuale griglia metallica dovrà essere munita di idonee superfici schermanti non trasparenti), l'approntamento delle opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'eventuale inghiaimento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- 4) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- 5) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato speciale d'appalto;
- 6) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguiranno forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

- 7) la disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla D.L. di locali, ad uso ufficio del personale di Direzione ed assistenza dei lavori, allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono ecc.), dotati di servizi igienici, arredati (armadio chiudibile con chiave, tavolo, sedie, personal computer, macchina di calcolo e materiale di cancelleria), illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della D.L., compresa la relativa manutenzione;
- 8) la tenuta presso tali locali del libro/giornale dei lavori e dell'elenco giornaliero dei dipendenti presenti in cantiere;
- 9) L'approntamento di idoneo locale provvisorio adatto alla permanenza e al lavoro connesso con lo scavo archeologico e provvisto di idonea attrezzatura (tavoli, scaffalature, un armadio ad ante e quant'altro d'uso necessario per le lavorazioni in atto).
- 10) l'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;
- 11) l'esecuzione di un campione di lavorazione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla D.L., per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- 12) l'organizzazione di attrezzature e personale necessari per la realizzazione di rilievi e misurazioni di controllo, per le opere da eseguirsi, per quelle eseguite e per la contabilizzazione di queste ultime;
- 13) la redazione dei calcoli o dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in legno, metalliche, in muratura, in cemento armato, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale; l'approvazione del progetto da parte della D.L. non solleva l'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle opere;
- 14) le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori, con l'osservanza delle norme di cui al vigente Codice della Strada;
- 15) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del tran-sito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire;
- 16) la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, potrebbero essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'ente appaltante che la D.L. o il personale di sorveglianza e di assistenza;
- 17) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'ente appaltante procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma

l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi;

18) la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista del presente capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Cap. Gen. n. 145/00 per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali;

19) le spese per la fornitura di periodiche fotografie delle opere in corso ovvero già ultimate, nonché dei cantieri e dei mezzi d'opera impiegati, nel numero e dimensioni che saranno volta per volta indicati dalla D.L. . Dovrà altresì essere fornita una serie di documentazione fotografica per ogni singolo intervento.

20) l'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione appaltante;

21) la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, dei permessi necessari e a seguire di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;

21) la pulizia quotidiana con il personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla D.L., compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;

22) il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'ente appaltante, nonché, a richiesta della D.L., l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà

eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'ente appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, ad eccezione per l'utilizzo di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibile con le esigenze e le misure di sicurezza;

23) provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè

d'opera, secondo le disposizioni della D.L., nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;

24) l'adeguata copertura dei materiali impiegati e messi in opera indirizzata a prevenire danneggiamenti di qualsiasi natura e causa, nonché, dietro richiesta della D.L., la rimozione delle suddette protezioni. Nel caso di sospensione dei lavori dovrà essere approntato ogni accorgimento utile onde evitare alterazioni di qualsiasi natura e per qualsiasi causa alle opere eseguite; resta a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto del presente comma;

25) l'appaltatore sarà, infine, obbligato ad osservare le misure generali di tutela, nonché le disposizioni noirnative applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati sarà conglobato nei prezzi dei lavori a misura e nell'eventuale compenso a corpo, fisso ed invariabile, di cui all'art. 2 ("ammontare dell'opera") del presente capitolato.

Art. 53 - Obblighi particolari a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è obbligato a:

- intervenire alle misure, le quali potranno comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sottoposti dal direttore dei lavori;
- consegnare alla D.L., con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato Speciale d'Appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificheranno mediante fattura ;
- consegnare alla D.L. le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;

L'appaltatore sarà obbligato a produrre alla D.L. adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della D.L. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

Art. 54 - Custodia del cantiere

Ai sensi dell'art. 52 del Cap. Gen. n. 145/00, è a carico e a cura dell'appaltatore la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso contenuti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore. Questo dovrà essere applicato anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.

Art. 55 - Cartello di cantiere

Nel cantiere dovrà essere installato, a cura e spese dell'appaltatore, e mantenuto durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, apposito cartello (dimensioni minime 100 cm di base e 120 di altezza) conforme, per colore, disegno e dati contenuti, all'eventuale modello predisposto dalla stazione appaltante.

Il cartello dovrà essere collocato in sito ben visibile, concordato con la D.L., entro **7 (sette)** giorni dalla consegna dei lavori stessi. La tabella dovrà recare, impresse a colori indelebili, le diciture con le opportune modifiche e integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alle peculiarità delle singole opere. In fondo alla tabella dovrà essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per le comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori. In particolare dovranno essere indicate in tale spazio, le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con l'illustrazione dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori e i nuovi tempi di completamento dell'opera. Il cartello dovrà rimanere esposto fino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Art. 56 - Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 57 - Piano di qualità

Per la redazione del piano di qualità, l'Appaltatore potrà avvalersi delle indicazioni della norma UNI ISO 10005:1996.

In presenza di interventi di particolare complessità dovrà essere obbligo dell'Appaltatore redigere un "Piano di Qualità di costruzione e di installazione" che dovrà essere approvato dalla D.L. In questi casi sarà obbligo suddividere tutte le lavorazioni previste nelle tre classi di importanza: critica, importante e comune.

PARTE XI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 58 - Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore sarà, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predisporrà, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non potrà iniziare, o continuare i lavori, qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo

Art. 59 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare, e a far osservare, le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18, 19 e 20 del decreto n. 81 del 2008, all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 60 - Piani di sicurezza

Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, è fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'art. 131, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti, e al punto 3.1. dell'allegato XV al decreto n. 81 del 2008. Tale piano è consegnato alla Stazione Appaltante e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivate modifiche al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.

Qualora prima della stipulazione del contratto o nel corso dei lavori si verifichi la presenza di pluralità di più imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione quanto previsto ai successivi commi 2 e 3.

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del decreto n. 81 del 2008.

Per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 131, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti e all'art. 10 del decreto n. 81 del 2008. Il suddetto obbligo è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del successivo comma 3.

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 3, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Il presente comma non trova applicazione laddove le proposte dell'Appaltatore sono intese ad integrare il piano ai sensi della lettera a) comma 2 dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 61 – Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori redatto ai sensi dell'articolo 131 comma 2 lettera c) del Codice dei contratti, dell'articolo 89 comma 1 lettera h) del decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi degli artt. 26, 97 e 101 del Decreto n. 81 del 2008 l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 40 del presente capitolato nonché curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui al precedente articolo 40, previsto dall'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per l'esecuzione ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del decreto n. 81 del 2008.

Per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo 60.

Art. 62 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO II – NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 1 - Lavori a misura

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari. Non saranno, in ogni caso, riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla D.L.

Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati a misura dovranno essere valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco

Art. 2 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche escluso ogni altro metodo.

Particolarmente viene stabilito quanto appresso:

1- Scavi archeologici:

a) gli scavi archeologici eseguiti con attrezzi leggeri e fini (o all'occasione finissimi) saranno misurati moltiplicando la misura delle aree degli strati iscritti in un poligono che li contiene per le altezze derivanti dalla differenza tra quote indicate sulle planimetrie e verificate in cantiere, tenendo conto del volume effettivo in loco, escludendo cioè l'aumento delle materie scavate.

All'inizio lavori verrà reso disponibile un piano quotato a partire dal quale verranno calcolate le volumetrie via via asportate, secondo le varie categorie di lavoro.

b) gli scavi eseguiti con attrezzo pesante saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della superficie dello strato per la sua profondità.

Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi.

CAPO III - I MODI DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 1 - Scavi archeologici

- Scavo di sbancamento non assistito

Per scavi di sbancamento s'intenderanno quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove si renderà possibile l'allontanamento delle materie nelle porzioni di suolo limitrofi allo stesso. Questa categoria di scavi andrà eseguita con gli strumenti e le cautele atte ad evitare l'insorgenza di danni .

Nel caso d'utilizzo di mezzi meccanici dovrà essere interdetta la presenza del personale nella zona interessata dal raggio d'azione, nonché sul ciglio ed alla base della parete d'attacco, in quanto aree a rischio di franamenti.

- Scavo assistito da eseguirsi con mezzi meccanici.

Si tratta di scavo di spessi strati rimossi o in giacitura secondaria di formazione naturale contenenti reperti, inframmezzati ai livelli archeologico in situ.

L'asportazione cauta con mezzo meccanico manovrato da operatore di provata esperienza, data la delicatezza del lavoro da eseguire, dovrà essere costantemente effettuata sotto il controllo di un operatore archeologico. Il mezzo lavorerà per tagli progressivi secondo lo spessore e la velocità indicati dalla Direzione Scientifica dei Lavori, in base alla situazione stratigrafica e topografica.

L'operatore archeologico potrà intervenire ordinando brevi interruzioni per verificare con strumenti manuali (cazzuola, pala, piccone) la situazione stratigrafica, al fine di evitare danni alle stratificazioni e alle strutture archeologiche

- Scavo archeologico stratigrafico manuale.

Lo scavo stratigrafico è corredato in corso d'opera dalle necessarie operazioni di documentazione grafica, fotografica e video, relative alle unità stratigrafiche, agli elementi stratigrafici e alle strutture messe in luce, nonché di redazione di schede, secondo il modello ministeriale, relazioni e dalle operazioni "post-scavo" di seguito descritte. Allo scavo stratigrafico deve seguire la setacciatura del terreno di risulta delle singole US.

I modi e la sequenza di esecuzione delle varie fasi dello scavo archeologico saranno dettati dalla successione stratigrafica che emergerà nel corso dello scavo, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione dei Lavori.

-Scavo archeologico stratigrafico da eseguirsi con attrezzi leggeri(cazzuola, etc.)

Trattasi di scavo stratigrafico in deposito stratificato in situ, teso all'individuazione e allo scavo in estensione e nei sondaggi delle singole unità stratigrafiche o strutture ed elementi strutturali.

-Scavo archeologico stratigrafico da eseguirsi con attrezzo fine/finissimo(bisturi, spatola) .

Si tratta di scavo stratigrafico per la messa in luce di elementi assai delicati (focolari, piani pavimentali ed elementi strutturali di particolare fragilità; eventuali resti sepolcrali) o per il recupero di reperti particolarmente fragili, da eseguirsi con bisturi, spatola, pennello e simili. -

- Prescrizioni generali per l'esecuzione degli scavi

La predisposizione del cantiere, in relazione all'attività prevista, deve consentire che ogni servizio o funzione debba e possa svolgersi senza intralci, nell'ottica di una economicità generale e nel pieno rispetto della correttezza scientifica dell'intervento.

L'area di servizio al cantiere dovrà essere individuata in modo da evitare il verificarsi di sovrapposizioni con l'area di scavo, assegnando ai servizi del cantiere una zona ben definita.

All'interno di essa dovranno essere previsti ricoveri temporanei prefabbricati da adibire in particolare a: ricovero temporaneo di materiali ed utensili di scavo; ufficio tecnico con tavolo da disegno, scrivania, scaffale chiuso per archivio documenti, opportunamente coibentato e con spazio riservato per direzione lavori; servizi igienici. Per quanto riguarda l'adeguamento alla normativa di sicurezza, si richiama per intero la normativa vigente in materia.

Le opere provvisorie verranno eseguite in ottemperanza alle normative vigenti, fermo restando la necessità di evitare qualunque danno ai resti archeologici.

Dovrà essere assicurata a totale carico dell'Appaltatore, ove la D.S. lo ritenga necessario, la protezione temporanea dagli agenti atmosferici delle aree di scavo durante i lavori con teloni e tettoie mobili che non intralcino le fasi di esecuzione dei lavori e consentano di eseguire la normale documentazione grafica, fotografica e video. L'Appaltatore dovrà prevedere a sue spese l'uso di altre idonee protezioni delle strutture, nel caso di sospensione dei lavori e, se necessario, proteggere lo scavo o zone di esso con materiale protettivo secondo l'indicazione della Direzione Scientifica. Sarà a totale carico dell'Appaltatore l'assistenza alla preventiva quadrettatura dell'area di scavo, la pulizia dei cigli e dei testimoni, l'apposizione dei riferimenti topografici, la cartellinatura dei riferimenti stratigrafici.

-Maestranze da impiegare

Per l'esecuzione dello scavo archeologico si dovranno impiegare i seguenti tipi di maestranze:

-a) n. 2 Archeologi,

Dovranno avere esperienza almeno quinquennale continuativa, in qualità di responsabili di area o di settore, di scavo stratigrafico con specifica e documentata competenza sullo scavo di contesti urbani pluristratificati. Dovranno inoltre, essere gli stessi per tutta la durata dello scavo archeologico; in caso di assenza o rinuncia all'incarico, che dovrà essere giustificata da motivi gravi, verranno sostituiti da persona con pari titolo.

La presenza di due archeologi consentirà ad uno di loro di occuparsi di verificare le azioni dello scavo, con l'eventuale l'utilizzo di attrezzi manuali quali cazzuola o piccone, al fine di abbassarsi là dove lo scavo con mezzo meccanico può essere troppo invasivo.

Al tempo stesso il secondo archeologo potrà procedere all'interno delle trincee con le operazioni di indagine e di verifica puntuale mediante azioni di scavo eseguite a mano e con l'ausilio di utensili adatti.

Gli archeologi si occuperanno inoltre di tutte le necessarie mansioni relative a posizionamento e rilievo delle trincee, alla redazione della documentazione grafica, fotografica e di U.S. (unità stratigrafica) anche di strati di riporto o geologici, nonché alla stesura della documentazione post-scavo.

-b) Operatore archeologico specializzato.

Lavoratore con comprovata specifica esperienza almeno biennale continuativa nello scavo stratigrafico, con particolare riguardo ai contesti urbani pluristratificati. Gli archeologi si occuperanno inoltre di tutte le necessarie mansioni relative a posizionamento e rilievo delle trincee, alla redazione della documentazione grafica, fotografica e di U.S. (unità stratigrafica) anche di strati di riporto o geologici, nonché alla stesura della documentazione post-scavo.

-Operazioni di post - scavo.

Le operazioni di post - scavo, secondo le indicazioni impartite dalla D.S., dovranno prevedere:

- riordino delle schede (US etc.);
- documentazione grafica e fotografica
- approntamento di tutta la documentazione necessaria alla D.S. per la redazione della relazione finale.

Analisi. I campioni per le indagini conoscitive, paleobotaniche, palinologiche, di datazione radiometrica, pedologiche e sedimentologiche, paleontologiche ed altre ritenute necessarie dalla

D.S. dovranno essere opportunamente conservati fino alla eventuale consegna a laboratori o tecnici specializzati.

Art. 2 - Direzione lavori e Direzione Scientifica

La Direzione Scientifica dei lavori è riservata alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia.

La D.S. di concerto con la D.L., deve assicurare la presenza di tutte le competenze necessarie alla corretta esecuzione dell'intervento e la stessa è direttamente responsabile, oltre che della corretta esecuzione dei lavori, anche della relativa completa documentazione, nonché delle indagini supplementari che si dovessero rendere necessarie in corso d'opera.

ALLEGATI GRAFICI

Si faccia riferimento alle tav. 1, 2, 3 e 4 allegate indicanti

Estratto cartografia CTR 1:10.000 con ubicazione del sito

Lo stato di fatto delle aree di scavo

La planimetria dell' area oggetto dell'indagine archeologica

Lovere, 11/02/2013
